



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO

Via della Ferrovia, 40 – 01100 VITERBO
Tel.:0761 303565 - Fax 0761 325389

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: dplnd.viterbo@lnd.it
dpviterbo.pec@lazio.lnd.it

Stagione Sportiva 2021-2022

Comunicato Ufficiale N° 82 del 16/06/2022

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

INDICE

Risultati	Pag. 2
Giustizia Sportiva	Pag. 3
3 ^a Categoria	
Juniores-Under 19	Pag. 4

1. RISULTATI GARE**3^ CATEGORIA**

DATA	GIORNATA			
11/06/22	13/R	ANGUILLARA CALCIO	GALLESE UNITED	N.D.A.S.O. v.d.G.S.
		F.C. SASSACCI	CLUB TARQUINIA CALCIO1929	0 - 1
		FABRICA CALCIO GIOVANILE	A.D.POLISPORTIVA FARNESE	5 - 1
		TUSCIA UNITED	CELLENO	8 - 0
		VIRTUS CAPRAROLA	UNITED ALTA TUSCIA	4 - 1
12/06/22	13/R	CALCIO TUSCIA S.R.L.	VITERBO FOOTBALL CLUB SC	9 - 2
		NUOVO BLERA 1970	TESSENNANO	S.Inf.Num. v.d.G.S.

JUNIORES - UNDER 19

DATA	GIORNATA			
10/06/22	13/R	NUOVO BORGO SAN MARTINO	VIRTUS MARTA	1 - 3
11/06/22	13/R	CANALE MONTERANO CALCIO	FABRICA CALCIO GIOVANILE	3 - 1
		D.L.F. CIVITAVECCHIA	SORIANESE	2 - 7
		LEOCON	TREVIGNANO CALCIO	N.D.A.S.O. v.d.G.S.
		MANZIANA 1928	POL.VIGOR ACQUAPENDENTE	S.Inf.Num. v.d.G.S.
		TOLFA CALCIO	G.B. BAGNAIA	10 - 0
12/06/22	13/R	JFC CIVITA CASTELLANA	ALLUMIERE	1 - 1

2. GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Simone Rotellini, con la collaborazione del Sostituto Giudice Avv. Marco Calandrelli e l'assistenza del rappresentante Francesco Celletti dell'A.I.A., nella seduta del 14.06.2022 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

2.1. Campionato di 3^a Categoria

GARE DEL 11/06/2022

GARE SOSPESE O NON DISPUTATE

ANGUILLARA CALCIO – GALLESE UNITED

Preso atto che la gara in epigrafe non è stata disputata per assenza della Società GALLESE UNITED.

Rilevato che la stessa non ha fatto pervenire alcuna giustificazione in merito, per cui deve ritenersi rinunciataria a tutti gli effetti.

Visto quanto previsto dall'art. 10, comma 1 del CGS e l'art. 53, comma 2 e 7 delle NOIF

DECIDE

a) di infliggere alla Società GALLESE UNITED la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 e di penalizzare la Società medesima di un punto in classifica;

b) di comminare alla stessa Società l'ammenda di Euro 200,00 (1^a rinuncia).

GARE DEL 12/06/2022

GARE SOSPESE O NON DISPUTATE

NUOVO BLERA 1970 – TESSENNANO

Visto il rapporto di gara nel quale si evidenzia che al termine del 1^o tempo, la Società TESSENNANO, che si era presentata in campo con 8 giocatori, a seguito di due infortuni, rimaneva in campo con un numero di giocatori inferiore al minimo stabilito nel comma 2 dell'art. 73 delle N.O.I.F. e, pertanto, l'arbitro sospendeva l'incontro sul risultato di 2 - 0 in favore della Società NUOVO BLERA 1970.

Osservato che l'irregolare conclusione della gara deve essere ascritta a carico della Società TESSENNANO.

Visto l'art. 17 comma 1 del C.G.S. e l'art. 53 comma 2 delle N.O.I.F.

DECIDE

di infliggere alla Società TESSENNANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3.

2.2. Campionato Juniores – Under 19

GARE DEL 11/06/2022

GARE SOSPESE O NON DISPUTATE

MANZIANA 1928 – POL.VIGOR ACQUAPENDENTE

Visto il rapporto di gara nel quale si evidenzia che al 15° minuto del 1° tempo, la Società POL.VIGOR ACQUAPENDENTE, che si era presentata in campo con 8 giocatori, a seguito di due infortuni, rimaneva in campo con un numero di giocatori inferiore al minimo stabilito nel comma 2 dell'art. 73 delle N.O.I.F. e, pertanto, l'arbitro sospendeva l'incontro sul risultato di 1 - 0 in favore della Società MANZIANA 1928.

Osservato che l'irregolare conclusione della gara deve essere ascritta a carico della Società POL.VIGOR ACQUAPENDENTE.

Visto l'art. 17 comma 1 del C.G.S. e l'art. 53 comma 2 delle N.O.I.F.

DECIDE

di infliggere alla Società POL.VIGOR ACQUAPENDENTE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3.

LEOCON – TREVIGNANO CALCIO

Preso atto che la gara in epigrafe non è stata disputata per assenza della Società TREVIGNANO CALCIO.

Rilevato che la stessa non ha fatto pervenire alcuna giustificazione in merito, per cui deve ritenersi rinunciataria a tutti gli effetti.

Visto quanto previsto dall'art. 10, comma 1 del CGS e l'art. 53, comma 2 e 7 delle NOIF

DECIDE

a) di infliggere alla Società TREVIGNANO CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 e di penalizzare la Società medesima di un punto in classifica;

b) di comminare alla stessa Società l'ammenda di Euro 200,00 (1ª rinuncia).

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 D.L.F. CIVITAVECCHIA

Poichè i propri sostenitori insultavano l'arbitro per tutta la durata della gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FARA DANIELE

(D.L.F. CIVITAVECCHIA)

PELLICIONI FRANCESCO (G.B. BAGNAIA)

Publicato in Viterbo il 16 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO
Bruno Saggini

IL DELEGATO
Angelo Moracci